

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione per i minorenni. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3148)	773
PRESIDENTE	773, 776, 777, 780 781, 783, 784, 785
COCCO MARIA, <i>Relatore</i>	774, 775, 776, 777 779, 783
PINNA	774, 775, 776, 777, 783, 784
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	774, 775 776, 777, 780, 783, 784, 785
DEGLI OCCHI	774, 776, 777
AMADEI LEONETTO	776, 779, 783, 784
ANDREUCCI	776
AMATUCCI	777, 781
SFORZA	778
DANTE	778, 783
PELLEGRINO	778
ZOBOLI	778, 784, 785
PREZIOSI OLINDO	775, 784
MARICONDA	780, 781
GUERRIERI EMANUELE	784
MASTINO	782
MANCO	784, 785

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni** (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni ».

Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha già iniziato l'esame del provvedimento l'11 aprile del 1962, e ha deciso di chiederne l'assegnazione in sede legislativa, mentre il disegno di legge ci era stato deferito in sede referente. Ottenuta questa assegnazione il 23 maggio la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento, approvandone i primi tre articoli. Ha poi rinviato l'esame ulteriore su specifica richiesta del rappresentante del Governo, il quale aveva chiesto un po' di tempo per l'approfondimento degli emendamenti presentati.

Così stando le cose, riprendiamo oggi i nostri lavori al punto in cui li avevamo interrotti e precisamente dall'articolo 4. Ne do lettura:

(*Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe*).

« I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiu-

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

vano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza e di impedimento.

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena ».

COCCO MARIA, *Relatore*. Un certo consenso nella Commissione si era determinato, in ordine ad alcuni problemi, quali su quello dell'esclusione delle donne dai concorsi, e, quindi, su quello dei quadri del personale dell'istituto di rieducazione e su alcuni altri aspetti che interessavano il disegno di legge in questione. Negli incontri successivi che ho avuto col signor Ministro e poi col Sottosegretario, in considerazione della decisione della Commissione, ho trovato molta comprensione e disposizione ad accettare alcune proposte che anch'io avevo fatto sul contenuto, salvo la formulazione che ora mi permetto di sottoporre alla Commissione perché si possa procedere rapidamente.

All'articolo 4 un punto che ci aveva divisi era la considerazione che il personale direttivo non viene preso in considerazione per l'inquadramento. C'era stata una proposta per aggiungere qualcosa che significasse che solo per un certo periodo di tempo la carriera direttiva sarebbe stata « eccezionalmente ». Questo « eccezionalmente » fa rischiare una non presa in considerazione della revisione dei quadri direttivi del personale dell'istituto di rieducazione. Si diceva che si potrebbe aggiungere l'espressione « temporaneamente » che prevede un'ampiezza differente e una certa scadenza per la revisione di questi quadri direttivi. Quindi io propongo che la proposta dell'onorevole Breganze venga accolta. Quindi l'articolo 4 diverrebbe « i censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano temporaneamente »; si dovrebbe aggiungere questo « temporaneamente ».

PINNA. Non è la stessa cosa « eccezionalmente » e « temporaneamente ».

COCCO MARIA, *Relatore*. Non è la stessa cosa, ma è più favorevole.

PINNA. Quando si dice eccezionalmente, è chiaro che s'intende un carattere straordinario.

COCCO MARIA, *Relatore*. Esatto !

PINNA. Temporaneamente ha carattere straordinario. Io vorrei che si dicesse che soltanto in casi eccezionali è possibile che i censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono essere preposti alla direzione dell'istituto di rieducazione. Noi sappiamo qual è la sorte nella prassi: è una temporaneità che diventa permanente, mentre il carattere di eccezionalità ha un rilievo non solo temporaneo, ma concettuale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La proposta dell'onorevole Breganze non è soltanto di aggiungere « temporaneamente », ma anche di modificare il « coadiuvano ».

BREGANZE. La scorsa seduta ho formulato la proposta su « temporaneamente ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che l'emendamento della onorevole Cocco sia diverso dal punto di vista governativo.

Il « coadiuvare » significa un compito ausiliario.

Il secondo comma del disegno di legge approvato dal Senato dice: « I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti... ». In sostanza, l'onorevole Pinna diceva di conservare il secondo comma, però, di aggiungere eccezionalmente; voi dite, invece, aggiungiamo « temporaneamente ».

Io mi riferisco al secondo comma, onorevole Pinna, l'avverbio « eccezionalmente » darebbe luogo a qualche difficoltà dal punto di vista giuridico ai fini della registrazione dei decreti di nomina; non avrebbe alcun significato dal punto di vista dell'eccesso di potere e, soprattutto, non traccerebbe alcun criterio, consentendo anzi di fare, se si vuole, delle parzialità. Viceversa, dal punto di vista giuridico, l'avverbio « temporaneamente » permetterebbe di risolvere la situazione in attesa di una disciplina ben definita.

PINNA. Onorevole Ministro, i decreti che sono in relazione a queste nomine sono soggetti ad un termine ?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, onorevole Pinna.

PINNA. Allora l'espressione che vogliamo introdurre resterebbe senza significato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Pinna, potrei anche accettare l'avverbio « eccezionalmente », ma ritengo che nemmeno così si possa risolvere il problema.

PINNA. Ma non lo si risolve nemmeno con l'avverbio « temporaneamente ».

DEGLI OCCHI. Ritengo che la facoltà che si vuole regolare con l'adozione di uno dei

due avverbi sia insita nella parola « possono », contenuta nel comma.

PREZIOSI OLINDO. D'accordo, onorevole Degli Occhi; tuttavia è necessario stabilire una limitazione nel tempo di questa facoltà.

COCCO MARIA, *Relatore*. In altre parole, con l'introduzione dell'avverbio si vorrebbe esprimere l'augurio e l'impegno per un prossimo riordinamento dei quadri direttivi degli istituti di rieducazione dei minorenni.

PINNA. Ma non è possibile ammettere, onorevole Cocco Maria, che l'avverbio « temporaneamente » abbia un significato illimitato nel tempo, come sembra essere la sua intenzione. Allora tanto vale, far rimanere le cose così come stanno.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se si vuole cambiare il sistema dobbiamo farlo attraverso un ordine del giorno. Non è possibile lasciare nella legge una lacuna. Infatti, se, per esempio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge non si provvederà a regolare le cose al fine di preporre a questi uffici funzionari amministrativi del ruolo degli educatori, che cosa accadrà? Nel frattempo verranno a mancare in questi istituti i dirigenti, il che non è ammissibile.

A mio avviso, quindi, non possiamo includere nella legge un termine da collegare ad un'altra legge che può o non può essere approvata.

Allora, tutto sommato, io non direi né « eccezionalmente » né « temporaneamente », lasciando, però, « possono » e accompagnando il provvedimento con un ordine del giorno in cui si faccia l'auspicio di un nuovo ordinamento.

PINNA. Sappiamo che cosa valgono gli ordini del giorno.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io credo che gli ordini del giorno siano una cosa seria. Se la Commissione all'unanimità ritiene che si debba studiare la modifica del sistema, io non ho nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno. È più corretto fare un ordine del giorno che mettere nella legge un avverbio che non avrebbe significato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sulla proposta dell'onorevole Ministro, pongo in votazione l'articolo 4 nella sua formulazione originaria:

ART. 4.

(Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe).

« I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiu-

vano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena ».

(È approvato).

S'intende che sarà poi formulato l'ordine del giorno.

Passiamo all'articolo 5 del quale do lettura:

ART. 5.

(Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione).

« Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani di sesso maschile, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che, dalle informazioni raccolte, non risultano appartenenti a famiglia di buona estimazione morale ».

A questo articolo sono stati proposti taluni emendamenti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io propongo un emendamento, che può raccogliere tutti i voti espressi dalla Commissione. Desidero chiarire che non si può accettare la semplice sostituzione delle parole « di sesso maschile » con le altre « di sesso maschile e femminile », perché è chiaro che gli istituti di rieducazione dei minorenni di sesso maschile non possono avere un personale di sesso femminile. Perciò suggerirei di dire: « Il Ministro di grazia e giustizia nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di rieducazione determina in relazione alle esigenze del personale degli isti-

tuti femminili di rieducazione la quota di posti per cittadini di sesso femminile ».

In questo modo, se sono già coperti tutti i posti che debbono andare al personale di sesso femminile, il bando sarà soltanto per gli uomini; se c'è un fabbisogno di posti da assegnare al sesso femminile, si dirà che il terzo o il quarto o il quinto dei posti è riservato alle donne.

COCCO MARIA, *Relatore*. È stato presentato anche un emendamento relativo all'età dei concorrenti, che si vuole portare a 25 anni come minimo e a 35 anni come massimo. Io ritengo, invece, che bisogna accettare il disegno di legge; infatti, non si può ammettere che questi giovani comincino la loro carriera così tardi: si perderebbero certamente dei buoni educatori che cercheranno altrove la loro sistemazione. Per le stesse ragioni non si può accettare il limite massimo di 35 anni. Propongo, quindi, che il disegno di legge rimanga immutato.

PRESIDENTE. Però non mi risulta che da qualcuno sia stato proposto il limite massimo di 35 anni.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se non ci rivolgiamo ai giovani che sono in attesa di sistemazione, difficilmente troveremo il personale idoneo.

AMADEI. Ma a 21 anni questi futuri educatori sono ancora dei ragazzi!

PINNA. A me non pare che a 21 anni si possa accedere a funzioni di così speciale responsabilità.

DEGLI OCCHI. Anche io sono favorevole ad elevare l'età da 21 a 25 anni, perché si tratta di un compito estremamente delicato che non può essere affidato a giovani di 21 anni. Correlativamente, ritengo che si debba aumentare il limite massimo da 32 a 35 anni.

ANDREUCCI. Io sono favorevole all'emendamento Pinna, perché ritengo che tra educando ed educatore ci debba essere non solo una differenza abbastanza notevole di età, ma anche un'esperienza che non si concreta all'età di 21 anni. Solo quelli che si avvicinano all'età matura possono essere educatori dei giovani. Quindi, voterò in favore dell'emendamento Pinna.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io mi preoccupo del reclutamento. Si pensi che il concorso potrebbe andare deserto!

COCCO MARIA, *Relatore*. Portando il limite minimo di età a 25 anni, avremo come partecipanti al concorso i peggiori elementi, quelli, cioè, che non sono riusciti a sistemarsi prima.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione è che i 21 anni è l'età richiesta per l'ammissione al concorso. Mentre si fa il concorso si fa la chiamata e passa almeno un anno.

MIGLIORI. Io sono del parere del relatore.

PRESIDENTE. All'articolo 5 gli onorevoli Pinna, Amadei e Comandini propongono di sostituire al primo comma il seguente:

« Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 25 ».

Il Ministro presenta il seguente emendamento:

« Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il Ministro di grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, le quote dei posti per i cittadini di sesso maschile. Non sono ammessi coloro che, dalle informazioni raccolte, non risultano appartenenti a famiglie di buona estimazione morale ».

PINNA. Non è il testo del disegno di legge governativo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È soppresso l'inciso di « sesso maschile ».

Per i 21... Se si potesse arrivare a un accordo sui 23 anni, perché dato il tempo che intercorre fra il bando di concorso e l'ammissione, praticamente si arriva a 25.

PINNA. Io insisto sui 25.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se noi diciamo 25, questo poi diventa 27. È difficile trovare persone che aspettino fino a 27 anni. Dal bando di concorso all'ammissione nel ruolo ci vuole un anno.

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione il primo comma dell'articolo 5 con l'emendamento soppressivo del Governo per le parole di « sesso maschile ».

PINNA. Vorrei osservare questo: che nel mio emendamento è pure soppresso l'inciso « sesso maschile »; quindi, votando il mio emendamento si comprende anche quello del Ministro. Non si parla più, quindi, di sesso maschile. Io propongo che si voti per divisione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi siamo d'accordo di sopprimere « sesso maschile », ma rimane l'altra che, cioè, il Ministro di grazia e giustizia, in relazione al fabbisogno determina, di volta in volta, l'aliquota dei posti di sesso maschile o femminile, altrimenti rischieremmo di avere soltanto personale femminile.

PRESIDENTE. La soppressione delle parole di « sesso maschile » è proposta dall'emendamento Pinna, dall'emendamento Cocco, dall'emendamento Re. Era proposto lo stesso emendamento soppressivo da parte del Governo.

Il primo comma dell'articolo 5 resta così formulato:

« Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli a cui possono essere ammessi i cittadini italiani ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora, votiamo per divisione: età non inferiore ai 25 è l'emendamento più lontano; l'altro è non inferiore ai 23.

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione la seconda parte dell'onorevole Pinna. L'onorevole Pinna propone di sostituire la dizione « età non inferiore ai 21 anni » con la dizione « età non inferiore ai 25 ».

Pongo in votazione questo emendamento nella formulazione letta poc'anzi.

(È approvato).

C'è un emendamento Degli Occhi al secondo comma dell'articolo 5: « e non superiore ad anni 32 », « e non superiore ad anni 35 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io dichiaro di essere contrario tanto più che si dice « non superiore ai 32 anni, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età ». Mi pare che 32 anni vadano bene, tenendo presente che si tratta di concorso per cui occorre il diploma di istituto di secondo grado e non la laurea.

AMATUCCI. Sono favorevole alla proposta fatta dall'onorevole Ministro oltre che per le considerazioni da lui accennate anche perché è in atto una disciplina giuridica per gli impiegati dello Stato, in cui rientra il problema. Infatti lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato stabilisce che l'età massima per poter partecipare ai concorsi indetti dall'amministrazione statale è di 32 anni, salve le consuete maggiorazioni per i combattenti, i reduci ed i mutilati. Per queste considerazioni mi pare che, stabilendo un nuovo principio, noi cozzieremmo contro ciò che è già sancito.

COCCO MARIA, *Relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Amatucci. Aggiungo che elevando detto limite di età si avrebbero a disposizione elementi di età troppo matura. Pur non drammatizzando la situazione, bisogna riconoscere che non è possibile permettere che persone di età matura stiano a contatto con elementi giovani.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, non insisto nel mio emendamento. Tuttavia devo dire che non condivido le argomentazioni addotte dall'onorevole Amatucci perché, a mio avviso, una persona a 35 anni si trova nel pieno della sua efficienza fisica e morale; semmai questo dovrebbe costituire un altro motivo per giustificare questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Degli Occhi non insiste nel suo emendamento, pongo in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo 5 nella seguente formulazione:

« e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

(È approvata).

All'ultimo comma sono stati presentati due emendamenti soppressivi rispettivamente da parte degli onorevoli Pinna, Comandini, Amadei Leonetto, Re Giuseppina e Mariconda.

COCCO MARIA, *Relatore*. È vero che alla base di questa indagine sta la dignità della persona che deve svolgere questa funzione, senza, cioè, tener conto della sua famiglia di origine, però è altrettanto vero che è necessario conoscere l'ambiente dal quale l'educatore proviene. È chiaro, infatti, che la sua formazione e la sua educazione possono riflettersi negativamente sull'educando.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

SFORZA. Il nostro dissenso su questo comma non consiste — come affermava poco fa l'onorevole Cocco Maria — nel ritenere che non si debbano avere i requisiti morali, ma risiede nella formulazione poco chiara dell'ultimo comma di questo articolo che si presta, a mio giudizio, ad interpretazione erronea e troppo estensiva, dando luogo anche a discriminazioni. Infatti, estendendo l'indagine sulle qualità morali del cittadino anche alla famiglia con una forma così vaga quale è appunto la « buona estimazione morale », si crea un grosso problema che, alla fine, molto semplicemente viene risolto in un senso o nell'altro da un appuntato dei carabinieri o di pubblica sicurezza, che di solito è quello che provvede a raccogliere le informazioni.

Canone fondamentale del nostro ordinamento giuridico è quello in base al quale ognuno deve rispondere delle proprie azioni od omissioni. Di conseguenza, se un cittadino è in possesso dei requisiti giuridici e morali richiesti e dimostra di essere un galantuomo, non v'ha motivo alcuno perché, per il solo fatto che gli organi di informazione, che sono sempre segreti, possono affermare che la famiglia cui il candidato appartiene non sia di buona estimazione morale, debba essere escluso dalla partecipazione al concorso. E purtroppo avviene nella pratica che la partecipazione ai concorsi dipende strettamente dalle informazioni raccolte da un appuntato o un maresciallo dei carabinieri !

A titolo di esempio, posso dire che presso il Ministero della difesa giace il carteggio per la promozione di un ufficiale. Questo individuo, che pure durante la guerra ha fatto il suo dovere, non riesce ad ottenerla perché esiste un'informazione, raccolta da un appuntato dei carabinieri, dalla quale risulta che egli è attivista di un certo partito.

La conclusione è che l'ufficiale non è stato promosso. Questa situazione, onorevoli colleghi, non è ammissibile. Per tutte queste considerazioni, il mio gruppo è contrario all'approvazione di questo comma.

DANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono invece favorevole, per i motivi espressi poco fa dall'onorevole Cocco Maria, al principio contenuto in questo comma anche se riconosco la necessità di mutarne la forma.

Mi rammarica quanto ha detto poco fa il collega Sforza anche perché ho avuto modo di interessarmi in altra sede di questa forma di responsabilità familiare. Per esempio, so che il codice delle repubbliche sovietiche

chiama nella responsabilità i figli per particolari delitti commessi dai genitori...

PELLEGRINO. Noi siamo legislatori della Repubblica italiana, onorevole Dante !

DANTE. Ci riferiamo al codice italiano, è vero, ma discutiamo di principi che impongono particolari doveri di carattere universale.

PELLEGRINO. I principi sono quelli della Costituzione italiana, onorevole Dante !

DANTE. Per esercitare proficuamente questa funzione, alla idoneità fisica si deve aggiungere anche quella di ordine morale che naturalmente non può non essere estesa all'ambiente dal quale il concorrente proviene.

E dobbiamo anche ricordare i principi stabiliti nell'articolo 133 del codice penale, il quale impone al giudice nell'applicazione dei massimi e dei minimi delle pene l'esame dell'ambiente. Ora, senza voler aprire una polemica, credo che potremmo eliminare le parole « dalle informazioni raccolte » e dire soltanto: « Non sono ammessi al concorso coloro che non risultano appartenenti a famiglia di buona estimazione morale ». Cioè, senza essere vincolati alle informazioni raccolte, debbono essere tenuti presenti l'ambiente e il clima dal quale il giovane proviene, per avere una garanzia della sua serietà e probità.

PALAZZOLO. Dalla polemica che qui si è svolta mi sono convinto che l'unica cosa seria da fare è quella di sopprimere il capoverso. Quello che si deve guardare è soltanto se la persona che concorre è un galantuomo, perché ciascuno risponde soltanto delle proprie azioni.

ZOBOLI. Io sono fermamente favorevole alla soppressione di questo comma per due motivi. Il primo è che la legge deve essere sempre fatta in modo certo e non deve prestarsi ad equivoci. Mi domando quale garanzia ci possa essere che le informazioni non siano di carattere soggettivo, da chiunque provengano. Nel caso particolare, sappiamo bene che esse provengono da organi della pubblica sicurezza, poco qualificati a dare un giudizio così sostanziale e concreto. Il criterio della garanzia che deve accompagnare ogni disposizione di legge, mi porta, perciò, ad essere contrario a questo comma.

Il secondo motivo è di ordine giuridico ed è attinente al concetto moderno che abbiamo dell'individuo e dei valori individuali. Non può essere di pregiudizio alla esistenza onesta di un individuo la sua provenienza da un nucleo familiare nel quale vi siano dei difetti. Un tale principio sarebbe contrario ai

principi morali che ispirano la nostra Costituzione e la nostra legislazione.

Le considerazioni del collega Dante non sono conferenti e non hanno un significato concreto per annullare questa affermazione di principio etico, che deve governare oggi la nostra convivenza. Il dire che nell'Unione sovietica per determinati reati sono chiamati corresponsabili anche i familiari, non viene a stabilire il principio che la scorrettezza di un membro della famiglia possa gravare sulla posizione sociale di altri membri della famiglia stessa. E non è proprio il caso di fare riferimento, in sostegno della tesi opposta, all'articolo 133 del nostro codice penale, perché esso è stato posto dal legislatore proprio per un principio di umanità e di equità, al fine di considerare per quanta parte la situazione ambientale ha influito sulla sorte di chi deve rispondere di una violazione di legge. Su tutto questo prevale poi l'articolo 27 della nostra Costituzione.

Andando poi ai casi pratici, che sono stati citati, se in una famiglia abnorme c'è una persona che abbia sempre agito correttamente, che abbia fatto uno sforzo per migliorarsi ed elevarsi, tanto più deve essere tenuta presente.

PALAZZOLO. Diventa anzi più ammirevole!

ZOBOLI. Evidentemente è più ammirevole per le difficoltà che ha dovuto superare nel suo ambiente. In caso diverso sarebbe un disconoscere i valori morali e materiali, significherebbe mettere in questa legge una disposizione odiosa, che sa di vecchi pregiudizi, ma che non può avere ingresso in una legge che deve inquadrarsi in una concezione moderna, rispondente allo spirito della nostra Costituzione. Quindi io insisto per l'approvazione dell'emendamento soppressivo.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non dobbiamo dimenticare che siamo di fronte a giovani da rieducare.

AMADEI LEONETTO. Condivido le considerazioni fatte egregiamente dal collega Zoboli e vorrei fare osservare a quei colleghi che insistono per il mantenimento del comma, che esso è poco cristiano. Un giovane che chiede di entrare nella categoria degli educatori, dimostra di essere dotato di una responsabilità particolare, perché si accinge ad un mestiere non facile. Se questo giovane, pur avendo avuto la sfortuna di crescere in un ambiente familiare poco serio, si decide ad intraprendere questa carriera, lo farà con un vigore ancora superiore, proprio perché è riuscito a districarsi con la sua forza di vo-

lontà e con lo studio da quell'ambiente. Direi anzi che i più qualificati per questo compito sono proprio coloro che hanno avuto una vita difficile per l'ambiente familiare in cui sono cresciuti.

Sono, perciò, favorevole alla soppressione del comma.

PREZIOSI OLINDO. Anche io sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5, perché esso sconvolge tutto il sistema attuale per la partecipazione ai concorsi. Non ritengo valide le considerazioni fatte dall'onorevole Cocco, mentre condivido quelle fatte dall'onorevole Amadei, perché indubbiamente se un giovane proveniente da un ambiente non sano moralmente sceglie questa via, per tale solo fatto dimostra di avere una vocazione e una sensibilità particolari per fare l'educatore.

Ma è un'offesa. Questo capoverso è un'offesa. Questo capoverso è un'offesa veramente alla personalità umana, perché in tutti i settori si è affermato e si afferma sempre più la difesa della dignità della persona. E a questo proposito si potrebbero ricordare anche tutti quei provvedimenti che tendono a restituire e non ad offuscare la dignità umana, anche della provenienza illegittima. E ci sono provvedimenti già in atto ed altre proposte di legge che sono in corso di esame. Il che sta a dimostrare che bisogna attuare la Costituzione repubblicana se si vuole difendere la personalità umana. Ma questo sarebbe in contrasto anche con altri sistemi di concorso, perché si parla di educatori. Educatori sono anche i docenti, sono anche gli insegnanti elementari. Sono anche quelli che sono preposti alle scuole materne. Ora se non si richiede questa condizione o questo eccezionale requisito per gli altri insegnanti elementari, soprattutto per quelli che sono in contatto con questi giovani e con questi ragazzi, non si comprende la ragione per cui si debba richiedere, invece, per questo provvedimento.

E vorrei aggiungere un'altra osservazione, e, cioè, che se è assicurata la moralità dell'aspirante — perché quando, alla lettera *b*) si dice che vi è fra i requisiti la buona condotta — la buona condotta comprende tutto. Questa è una garanzia sufficiente perché con questo non si può andare al di là.

Io non voglio discutere su quanto diceva l'onorevole Sforza: sulla non assoluta obiettività di queste informazioni. Io dico che per considerazioni giuridiche e per fedeltà alla Costituzione repubblicana in atto, infatti, non si può assolutamente accettare quest'ul-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

timo capoverso, quando è assicurato con la lettera b), cui parlavo poc'anzi la buona condotta morale dell'aspirante e dell'educatore che vuol essere tale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho preso atto delle interessanti dichiarazioni che sono state fatte da ogni parte su questo importante tema. Evidentemente, non vorrei per questa questione che ha importanza limitata — per quanto abbia dei riflessi inerenti a principi di grande importanza — non vorrei che per questa questione ci fermassimo troppo a lungo, dato anche che fra poco dobbiamo andare in aula. Ora, tutti gli onorevoli che sono intervenuti nella discussione hanno detto — e mi riferisco, anzitutto, al discorso che ha fatto per ultimo l'onorevole Preziosi — che noi abbiamo già la garanzia che il candidato ha una buona condotta morale. E questo è il concetto dell'onorevole Preziosi; e, quindi, non è necessario risalire ai parenti o ai genitori. Qui si potrebbe distinguere fra genitori e fratelli per evitare un eccessivo allargamento della sfera familiare, in cui bisogna ricercare questi requisiti di buona estimazione. Se noi avessimo un mezzo veramente efficace per accertare la buona condotta, ma, caro Preziosi, ricordiamo che praticamente questo è un certificato che non si nega a nessuno. Mi dovette dire praticamente, come si può fare indipendentemente dalle informazioni dei carabinieri.

Tutti avete detto e lo avete detto a proposito dell'elevazione del limite d'età, quando avete parlato: anziché riferirci al principio generale del pubblico impiego per 21 anni avete voluto 25 anni, che cosa avete detto? Si tratta di una funzione particolarmente qualificata, perché è una funzione che si svolge in relazione a dei minori, che hanno bisogno di particolare assistenza. Se questo è esatto, bisogna dire che si riferisce a un principio particolare, per ciò che concerne la condotta morale. Ci vuole una persona di particolare sensibilità, e di particolare qualità morale. L'avete detto voi. Vi siete opposti all'estensione della verifica di queste qualità morali rispetto ai familiari. Questo mi pare che è stato il concetto. Coloro che sono contrari all'ultima parte devono dare all'amministrazione, e soprattutto ai minori da assistere uno strumento idoneo, atto a comprovare realmente i requisiti della buona condotta del candidato. Finora di questo nessuno ha parlato, perché l'onorevole Preziosi ha detto: ma c'è la garanzia della buona con-

dotto morale. Onorevole Preziosi ella vuol veramente dire che il certificato del sindaco di Roma che dice che questo Tizio ha buona condotta, è una sufficiente garanzia?

PRESIDENTE. Non facciamo dialoghi inutili.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non ho interrotto nessuno. Desideravo che mi si interrompesse per dimostrare la necessità di ricorrere a un sistema informativo. L'onorevole Mariconda dice: i vigili urbani. Il sindaco di qualsiasi città, soprattutto se si tratta di un comune superiore ai diecimila abitanti non va ad assumere informazioni. Si rivolge al corpo che ha a disposizione per assumere informazioni. Quando lo fa. Quindi ha un corpo di informatori a disposizione che si chiamano vigili urbani. Allora il problema si sposta.

Voi non avete fiducia nei carabinieri; avete invece fiducia nei vigili urbani. Necessariamente un'autorità per verificare i requisiti di buona condotta si deve servire di informatori. L'onorevole Mariconda dice: Io preferisco i vigili urbani. Non lo ha detto; ma questo è il concetto.

MARICONDA. Io dico autorità.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma che significa autorità, onorevole Mariconda? Queste sono parole.

MARICONDA. Il Ministro fa riferimento a cose che non ho detto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io dico che qualsiasi autorità non può in proprio fare gli accertamenti per sapere se un cittadino abbia o non abbia la buona condotta. Questa è una regola di esperienza. È impossibile che il Ministro o il sindaco di una grande città o il sindaco di un comune superiore ai diecimila abitanti assuma in proprio le informazioni. E poi che cosa deve fare? Si deve rivolgere al portiere dello stabile per sapere chi abiti in quel palazzo, accertare i requisiti. Che siano i carabinieri o i vigili urbani, uno strumento occorre sempre. Ora io dico questo: se si può trovare una formula la quale superi il concetto burocratico del certificato, del sindaco; se si può trovare una formula, che superi questo «impassé», il quale sul formulario scrive che Tizio ha buona condotta, io direi di abbandonare anche l'ultimo comma. In altri termini, di riferire l'accertamento, ma in maniera qualificata alla persona. In sostanza per salvaguardare il principio che la responsabilità deve essere personale, individuale, si può anche lasciare l'ambiente familiare, a condizione, però, che si metta nella legge un accertamento

serio sui requisiti di buona condotta del candidato. In altri termini, nessuno si potrebbe accontentare per questo particolare delicatissimo ufficio di educatore dei minori traviati di un certificato scritto su un formulario qualsiasi. Se la commissione accetta una qualificata indagine sulla buona condotta del candidato, io non ho alcuna difficoltà a rinunciare all'ultima parte.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha posto un problema i cui termini mi pare che possano essere così riassunti. Accettato il principio della buona condotta come valido, rimane un interrogativo che riguarda il modo come assicurare lo strumento adeguato per accertare il requisito della buona condotta. Se non erro, questo è l'interrogativo posto dall'onorevole Ministro che mi sembra un po' riassuntivo del quesito della discussione così come si è svolta finora.

MARICONDA. Le sono grato, signor Presidente, di avermi dato la facoltà di intervenire in questo dibattito dopo l'intervento dell'onorevole Ministro. Gliene sono grato sinceramente perché in questo modo è stato possibile chiarire che il comma, così come è formulato, è contrario ad ogni principio morale.

Occorre tener presente che in questo caso non è in discussione la persona del candidato che aspira a svolgere un compito giustamente definitivo una vera e propria missione. Senza dubbio il candidato deve possedere tutti i requisiti fisici e morali per poter svolgere adeguatamente questa funzione. Non so se gli onorevoli commissari sostenitori del comma si rendano conto della grave responsabilità morale che si assumerebbero qualora lo approvassero.

È oggi ammissibile una condanna aprioristica di un giovane che sfortunatamente ha avuto la cattiva ventura di nascere in un ambiente malsano e di essere stato allevato in una famiglia che non merita la pubblica estimazione? Si può ammettere una simile condanna, onorevoli colleghi, proprio quando si sta per approvare una legge che ha come scopo principale quello di tendere alla rieducazione dei minorenni? Quale stima dimostriamo di avere di questo giovane che — come ha già egregiamente detto l'onorevole Amadei — ha affrontato particolari sacrifici in quanto, pur vivendo in un ambiente malsano e pur essendo nato da famiglia di non buona estimazione morale, tuttavia è riuscito a formarsi con quei requisiti di moralità necessari per poter partecipare al concorso? Penso che si debba avere la massima considerazione per un

giovane che ha dimostrato forza di animo e buona volontà.

Per quanto riguarda l'accertamento evidentemente non sono d'accordo con le argomentazioni addotte dall'onorevole Ministro. Ritengo che, al pari del sindaco di una grande città, il Ministro abbia la possibilità di accertare se i giovani siano o meno in possesso dei requisiti morali necessari per la partecipazione al concorso.

Si parla di un meccanismo particolare di accertamento. Ciò, a mio avviso, è fuori di ogni norma morale. D'altro canto non vedo perché debba affermarsi la necessità di un tale meccanismo quando si sa che esso non esiste per i concorsi della magistratura, la quale svolge indubbiamente una funzione molto più elevata.

PRESIDENTE. L'onorevole Dante ha presentato in questo momento il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma allo scopo di semplificare le cose:

« La buona condotta di cui alla lettera b) deve essere accertata dal procuratore della Repubblica ».

MARICONDA. Se si dovesse accettare questo emendamento, mi permetterei di suggerire che quanto meno sia il presidente del tribunale e non il procuratore della Repubblica a fare eseguire l'accertamento.

AMATUCCI. Credo che il problema sollevato da questo comma sia inutile in quanto, come ho detto in precedenza, esso è implicitamente risolto dalla legge 5 gennaio 1956 sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, la quale, oltre a stabilire il requisito di probità e di buona condotta per qualsiasi candidato ad un pubblico impiego, concede all'amministrazione statale la facoltà di escludere dal concorso coloro che in seguito ad informazioni risultassero di non essere in possesso di uno dei requisiti necessari. L'errore del redattore di questo disegno di legge è stato forse quello di avere elencato esplicitamente questa disposizione.

In conclusione mi pare che si possa con tutta tranquillità abolire questo comma anche perché, onorevole Cocco Maria, non sarà certo la condanna per pascolo abusivo a vietare la partecipazione al concorso.

Tanto per citare un esempio, in un concorso per il conseguimento dell'abilitazione magistrato il Ministero della pubblica istruzione ha escluso tre elementi, uno dei quali ha fatto ricorso mio tramite al Consiglio di Stato.

MIGLIORI. Sono persuaso che la soppressione del comma significherebbe un abbandono troppo radicale delle posizioni tradizionali in ordine a questo problema. Mi permetto osservare che la questione riveste una particolare delicatezza in quanto tutti sappiamo a quali difficoltà va incontro la dignità dell'educatore quanto le sue condizioni fisiche e morali non siano perfette. Guai se gli educandi dovessero riscontrare un'imperfezione nell'educatore! Sarebbe un motivo valido per metterlo in burla o per disprezzarlo.

Quindi, anche per una ragione di prestigio dell'educatore bisogna che qualche cosa noi la diciamo.

DEGLI OCCHI. Dal punto di vista della formulazione tecnica, io sono contrario a tutte le espressioni che possono rappresentare difficoltà d'interpretazione. Con la espressione « famiglia di buona estimazione morale » vorrebbe forse l'onorevole Cocco Maria che questi giovani discendessero da magnanimi lombi? Osservo poi che il comma di cui stiamo discutendo esclude addirittura che questi giovani siano ammessi al concorso. Quindi, si interdice in partenza per delle valutazioni generiche la possibilità di partecipare al concorso. Sappiamo poi quanto siano pericolose le discriminazioni. *Hodie mihi, cras tibi!*

Osservo all'onorevole Ministro e al collega Preziosi che alla lettera b) si parla di buona condotta, ma non si dice « certificato di buona condotta », il che può essere comprensivo di qualche cosa di più che non sia il certificato di buona condotta.

Escludere in partenza un concorrente perché ha un fratello o magari una cognata di condotta non esemplare, rappresenta una disposizione assai pericolosa. Per questo propongo un emendamento all'articolo 7, nel senso di aggiungere alla prova di attitudine professionale e alle prove culturali anche una prova di attitudine morale. Colui che interroga il concorrente ha modo di apprezzare il suo atteggiamento morale e i suoi sentimenti, che si manifestano anche con le parole.

In sostanza, io sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5 e non credo che altre formulazioni siano da accogliere. Domando che eventualmente si voti sul mio emendamento all'articolo 7.

MASTINO. Affermare l'illogicità morale dell'ultimo comma dell'articolo 5 e la sua non rispondenza all'ordinamento giuridico

italiano è fuori senso. Infatti, non solo la norma entra in tutto il nostro ordinamento giuridico, ma sarebbe anche assurdo pretendere che non si prendessero le dovute garanzie nei confronti di chi deve dedicarsi alla professione di educatore. Senza bisogno di ricorrere al codice sovietico, abbiamo esempi sufficienti in tutta la legislazione europea. In Inghilterra ci sono norme durissime per tutti coloro che intendono partecipare alla rieducazione dei minorenni, perché è la funzione che richiede determinate condizioni e non sono gli individui che debbono dettare le condizioni per partecipare alla funzione. Secondo me la norma fissata nel disegno di legge è perfettamente giusta e se l'onorevole Ministro non avesse ritirato praticamente l'ultimo comma di questo articolo, io lo avrei votato in piena coscienza. L'onorevole Ministro ha detto che bisogna riferirsi alla generica formula della capacità morale dell'individuo. Io non sono convinto su questo punto per le ragioni che ho detto. Per questa specifica funzione occorrono qualità particolari, che devono essere rapportate all'educazione morale, alla formazione morale dell'individuo attraverso la sua famiglia.

Rimane, quindi, il problema della formulazione di una norma che indica come si deve accertare questa generica moralità. Io non formulo nessun emendamento e nessuna richiesta, anche perché il mio pensiero è diverso. Però, vorrei che, pur ridotto il concetto all'accertamento della generica capacità morale dell'individuo che concorre, ci sia qualche cosa che accerti questa capacità morale attraverso i precedenti familiari.

AMATUCCI. L'articolo 4 della legge 11 gennaio 1956 stabilisce: « L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto di requisiti morali e con decreto motivato ». Quindi, anche il Ministro può escludere il concorrente, quando i precedenti familiari si riverberano sul concorrente stesso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È chiaro che restano impregiudicate le norme risultanti dalla legge del pubblico impiego, però la norma poneva un principio ancora più restrittivo perché addirittura sancisce la esclusione dal concorso. Comunque, dalla discussione generale che si è svolta a proposito di questo articolo risulta che la commissione prevalentemente è ordinata nel senso di escludere l'indagine sui membri della famiglia. E allora, poiché ho posto prima il quesito che, cioè, la dichiarazione di buona condotta non deve essere una dichiarazione pu-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

ramente formale, io insisto sull'emendamento Dante come sostitutivo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Dante propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 come segue:

« La buona condotta, di cui alla lettera b), deve essere accertata dal procuratore della Repubblica ».

I colleghi che stanno per giudicare sull'emendamento soppressivo abbiano presenti anche gli emendamenti che vengono dopo, perché questi possono influire sul voto che state per dare. Vi sono due emendamenti soppressivi degli onorevoli Re Giuseppina e Pinna.

Gli onorevoli Re Giuseppina e Mariconda da un lato e gli onorevoli Pinna, Comandini e Amadei Leonetto propongono di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5.

Pongo in votazione il mantenimento del testo di cui si chiede la soppressione.

DANTE. Io voto contro l'emendamento soppressivo, perché considero il mio emendamento solo sostitutivo, solo se ed in quanto la Commissione non aderisce al testo che presenta il Governo.

PRESIDENTE. Allora, mettiamo in votazione il mantenimento del comma di cui si propone la soppressione.

Bisogna fare così, perché, a parità di voti, l'emendamento risulterebbe non approvato.

DANTE. Facciamo pure così. Io voto contro.

AMADEI LEONETTO. Mi sembra che prima debbano essere messi in votazione gli emendamenti che si discostano dal testo. Boccia questi emendamenti soppressivi si passa all'esame degli emendamenti sostitutivi dei testi che devono diventare aggiuntivi.

L'emendamento Dante è un emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare il mantenimento dell'articolo così come è.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se c'è un emendamento soppressivo, come si fa a non metterlo in votazione?

PRESIDENTE. La maniera normale di votare è quella che ho annunciata io. Su questo non c'è alcun dubbio.

PINNA. Votiamo come dice il Presidente.

PRESIDENTE. È più aderente alla forma.

Pongo in votazione il mantenimento del comma di cui è chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

Il comma, pertanto, si intende soppresso.

Allora c'è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Dante del quale diamo lettura per la terza volta:

« La buona condotta di cui alla lettera B deve essere accertata dal procuratore della Repubblica ».

L'onorevole Preziosi Olindo propone di aggiungere all'articolo le seguenti lettere:

e) certificato penale;

f) certificato dei carichi penali pendenti.

C'è qualcuno che chiede la parola sull'emendamento Dante?

Sono entrambi aggiuntivi. Se volessimo andare oltre a questa osservazione e addentrarci nella sostanza dei due emendamenti, dovremmo sammai dire che sono sullo stesso piano, evidentemente.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si escludono. In altri termini state facendo una questione che, dal punto di vista procedurale, non ha ragione di esistere, perché l'emendamento dell'onorevole Preziosi non è affatto limitativo di quello dell'onorevole Dante.

PRESIDENTE. C'è qualcuno che chiede la parola sull'emendamento Dante? Se nessuno chiede la parola, lo mettiamo in votazione così come è stato letto.

AMADEI LEONETTO. Noi voteremo per l'emendamento Preziosi e contro l'emendamento Dante.

DANTE. Io devo fare una dichiarazione. Io ho scelto l'organo della procura della Repubblica per l'assunzione delle informazioni, perché la procura della Repubblica istruisce tutte le pratiche degli istituti di prevenzione e di pena, perché queste istanze si presentano al procuratore ed il procuratore della Repubblica che dispone della visita medica... Quindi il procuratore della Repubblica manda al superiore ministero le pratiche non solo con l'idoneità fisica, che abbiamo voluta, come richiesta dell'articolo 5, ma anche con i requisiti morali che chiediamo siano accertati dalla autorità giudiziaria che ritengo garanzia per tutti.

COCCO MARIA, *Relatore*. Posso accettare la sostanza di questo emendamento, ma bisogna tener presente che in questa sede noi stiamo discutendo del problema del riordinamento del personale degli istituti di rieducazione dei minorenni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dante di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento Preziosi con il quale si propone di aggiungere alla fine di questo comma le lettere e) certificato penale e f) certificato di carichi pendenti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Preziosi, ritengo che il suo emendamento debba essere formulato diversamente evitando di presentarlo come aggiunta alle varie lettere che compongono la restante parte del comma. Ciò perché in sostanza il certificato penale e quello dei carichi pendenti non possono essere inquadrati nell'ambito dei requisiti, i quali evidentemente si riferiscono alla persona del candidato.

Forse si potrebbe parlare di certificato negativo.

PINNA. Non mi pare che si possa parlare di certificato negativo perché in tal caso basterebbe una semplice condanna per contravvenzione per impedire la partecipazione al concorso.

PREZIOSI OLINDO. Ho presentato questo emendamento proprio per dare maggior forza a tutti gli altri requisiti stabiliti in questo comma.

AMADEI LEONETTO. Per una formulazione migliore si potrebbe usare l'espressione di « certificato generale del casellario giudiziario ».

PRESIDENTE. L'emendamento Preziosi viene così definitivamente formulato:

« La buona condotta, di cui alla lettera b), deve risultare dal certificato generale del casellario giudiziario nonché da quello dei carichi pendenti ».

MANCO. Sostanzialmente sono d'accordo con l'emendamento Preziosi; tuttavia devo dire che dal punto di vista della forma non mi sembra redatto in maniera ortodossa. In altri termini la buona condotta può scaturire dal certificato penale, ma non può desumersi dal certificato dei carichi pendenti.

PREZIOSI OLINDO. Perciò, onorevole Manco, si è usata l'espressione « nonché da quello dei carichi pendenti ».

MANCO. Non può desumersi, onorevole Preziosi Olindo, perché, qualora il candidato presentasse un certificato di carichi pendenti dal quale risultasse una pendenza penale, ciononostante egli non potrebbe essere escluso dalla partecipazione al concorso perché fino a quando non si avrà una sentenza passata in giudicato non si può dire che la sua condotta morale non sia buona.

Mi sembra che il collega Preziosi si preoccupi soltanto di giustificare la buona condotta

documentalmente. Ma, mentre il certificato penale è una prova documentale valida in questo caso, quello dei carichi pendenti quanto meno non è valida totalmente.

Mi permetto, quindi, di proporre un emendamento all'emendamento proponendo la seguente altra formulazione:

« Il candidato è tenuto a presentare i seguenti documenti: certificato penale e certificati dei carichi pendenti ».

PREZIOSI OLINDO. Il mio emendamento è giustificato dal fatto che, a mio avviso, la buona condotta deve essere oggettivamente e rigorosamente accertata una volta che ci siamo svincolati dall'ambiente familiare. Se ci siamo svincolati dall'ambiente familiare nel senso che abbiamo ritenuto opportuno e giusto che esso non deve ripercuotersi sull'individuo, è naturale ora che, tenuto conto della particolare missione che questi educatori sono chiamati a svolgere, che ci si preoccupi di accertare tutti gli elementi obiettivi, realistici e concreti idonei a far ritenere che il requisito della buona condotta sia stato soddisfatto.

Per tutte queste considerazioni ho ritenuto opportuno proporre il mio emendamento con il quale si impone l'obbligo al candidato di esibire copia del certificato penale e dei carichi pendenti, anche se condivido in un certo senso le considerazioni espresse poc'anzi dal collega Manco in ordine al limitato valore che questo ultimo documento può avere per stabilire il criterio obiettivo per accertare la buona condotta morale del candidato.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare che sostanzialmente si possa raggiungere un accordo, perché le considerazioni del collega Manco sono esatte. Però le conclusioni a cui egli è giunto ci portano allo stesso inconveniente. Quando l'onorevole Manco dice che il concorrente deve produrre il certificato dei carichi pendenti, non dice ancora nulla. Questo certificato non vale agli effetti della dimostrazione della buona condotta, ma sarebbe in ogni modo un atto formale. Mi pare, quindi, che si dovrebbe dire nella legge: « Il candidato non deve aver riportato condanne per delitti e non deve avere carichi pendenti per delitti ». Il primo elemento si deduce dal certificato penale, l'altro dal certificato dei carichi pendenti.

ZOBOLI. Io sono favorevole alla formulazione proposta dall'onorevole Manco. Invece la formulazione proposta dall'onorevole Guerrieri è in contrasto col principio della Costituzione, per cui il cittadino è ritenuto innocente fino a quando non vi sia una sentenza passata

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

in giudicato. La formula Manco indica, invece, i documenti che possono essere oggetto di esame e di valutazione da parte della Commissione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma la buona condotta non è dimostrata soltanto dal certificato penale negativo; è qualche cosa di più.

ZOBOLI. Non dimentichiamo che la proposta Guerrieri è addirittura ostativa al concorso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel caso di un carico pendente lieve o di nessuna entità, l'aspirante non verrà escluso dal concorso; ma se si tratta di un fatto grave che attiene alla moralità dell'individuo, non si può attendere l'esito definitivo del processo, perché nel frattempo costui sarà immesso nelle sue funzioni. Il processo può concludersi con una sentenza favorevole o sfavorevole; nel secondo caso l'individuo per due o tre anni, finché la sentenza non è divenuta definitiva, avrà esercitato le sue funzioni di educatore e ciò non è ammissibile.

MARICONDA. Può anche essere sospeso, ma non escluso dal concorso.

MANCO. Per avere un elemento più probante, si può sostituire il certificato dei carichi pendenti con un documento dal quale risulti il rinvio a giudizio del candidato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Preziosi di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Manco, che è formulato in questi termini:

« Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

1°) certificato generale del casellario giudiziario;

2°) certificati dei carichi pendenti ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo metto in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Cocco Maria e altri avevano proposto il seguente articolo 5-bis:

« Nei singoli bandi di concorso l'amministrazione può riservare fino a un terzo dei posti a cittadini dell'uno o dell'altro sesso ».

Il Ministro aveva proposto il seguente inciso:

« Il ministro di grazia e giustizia nei bandi di concorso per l'ammissione a ruolo del personale di rieducazione determina in relazione alle esigenze di personale degli istituti femmi-

nili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile ».

COCCO MARIA, *Relatore*. Appunto perché l'inciso proposto dal ministro riassume il mio. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 5 nel testo così emendato:

ART. 5.

(Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione).

« Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

1°) certificato generale del casellario giudiziario;

2°) certificato di carichi pendenti.

Il Ministro di grazia e giustizia nei bandi di concorso per l'ammissione a ruolo del personale di rieducazione determina in relazione alle esigenze di personale degli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile ».

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,5.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
